

COMUNE DI GARBAGNA
Provincia di Alessandria

BILANCIO DI PREVISIONE

2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La presente nota integrativa è costituita tenuto conto del quadro normativo di riferimento delineato dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 22/12/2015, della legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 e della legge costituzionale 243/2012 modificata nel corso del 2016 in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2021/2023 è costituito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Le Sezioni Riunite in Sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione 17 dicembre 2019 pronuncia n° 20/SSRRCO/QMIG/2019, a seguito della rimessione operata dalla Sezione Regionale di Controllo del Trentino Alto Adige, che avevo posto all'attenzione del supremo consesso un'importante problematica interpretativa, legata al raccordo tra le due disposizioni citate, si sono così espresse:

"Gli enti locali devono rispettare, anche dopo le modifiche recate dalla L. 145/2018, i vincoli del pareggio di bilancio in termini di equilibrio finale, con la conseguenza che la permanenza della vigenza di tale regola dettata dalla L. 243/2012 limita la possibilità di ricorrere alla contrazione di indebitamento per il finanziamento degli investimenti."

La nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 11 comma 5 dello stesso decreto.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021/2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole:

del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente approvato con delibera di Giunta n. 41 del 05/09/2020 e presentato al Consiglio Comunale che ha provveduto a recepirlo con delibera n. 26 del 14/09/2020. In data odierna la Giunta Comunale con delibera n. 10 l'ha modificato con i dati di bilancio aggiornati; con l'approvazione dello schema di bilancio viene anche approvata l'aggiornamento al DUP con i dati contabili e descrittivi elaborati.

L'undicesimo correttivo approvato con D.M. 1° agosto 2019 e pubblicato sulla G.U. n.196 del 22-08-2019 riguarda l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 ed in particolare:

- i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio;
- il prospetto del risultato di amministrazione;
- il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto e al bilancio di previsione.

Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019. Tuttavia, solo per l'esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l'equilibrio di bilancio" e "l'equilibrio complessivo". Dal 2020 l'adempimento va a regime.

· Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione, invece, si applicheranno già al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2e a/3 che scatteranno dal preventivo 2021-2023.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it>.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la presente "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede

si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2021 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.

Nel triennio 2021/2023 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100%. Non ci siamo avvalsi della facoltà di ridurre la quota di accantonamento al FCDE in presenza delle condizioni previste dalla legge di Bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI), gli accertamenti su IMU e TASI anni precedenti, l'imposta comunale sulla pubblicità, Tosap. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

2. calcolare, per ciascun capitolo, il rapporto media semplice annui tra Accertato (a competenza) e Incassato degli ultimi 5 anni:

Il F.C.D.E. del capitolo / articolo sarà quindi dato dalla Previsione di Bilancio calcolato sul rapporto media semplice delle percentuali calcolate degli ultimi cinque anni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Non sono state considerate voci di entrata relative ad anni precedenti il quinquennio di riferimento, nel caso in cui siano state molto rilevanti. Per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimi due anni considerati.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel Bilancio 2021/2022 è rispettivamente per ogni anno di € 12.600,62.

ACCANTONAMENTO FGDC (FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI)

L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"; è stato calcolato e quantificato in € 8.222,80 come da delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13/02/2021.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi per spese potenziali in contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito a salvaguardia di eventuali procedure di contenzioso nei confronti dell'ente da parte di terzi. L'importo di ciascun anno del Bilancio Triennale è pari a € 500,00.

2. Fondo per indennità di Fine Mandato

Tra gli stanziamenti di bilancio è previsto la quota di indennità di fine mandato che confluirà nell'avanzo accantonato per liquidare nel corso del 2021 l'indennità spettante al Sindaco.

3. Fondo per rinnovi contrattuali ai dipendenti

Si è provveduto a stanziare somme in quanto il contratto è scaduto al 31/12/2018, in base alle indicazioni fornite, prevedendo la percentuale consigliata e calcolata sul monte salari annuo per € 5.820,00.

4. Fondo per spese d'emergenza covid o altre spese

Il Consiglio Comunale in data 25/05/2020 con delibera n. 9 ha espresso volontà di rinegoziare parte dei mutui dell'ente. Tale operazione ha liberato risorse che sono state accantonate in questo fondo per gli anni 2021/2023 pari a € 6508,00.

Prospetto avanzo di amministrazione presunto

In occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione. Ad oggi il risultato di amministrazione anno 2020 presunto è determinato a seguito del riaccertamento dei residui approvato con delibera n. 4 in data

13/02/2021. Nei prossimi giorni si provvederà all'approvazione dello schema del Conto Consuntivo. Si allega il prospetto della formazione avanzo presunto in cui sono distinti:

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Si è provveduto solo ad applicare:

- una parte dell'avanzo accantonato per rimborso quote capitale D.L. 35/2013 per € 387,93 per il rimborso dell'anno 2021 ed € 11.965,33 stanziato nell'apposito capitolo di fondo per gli anni successivi (in applicazione del principio contabile della contabilità armonizzata);
- una parte dell'avanzo vincolato:

Stanziamiento del trasferimento statale per il sostegno alle attività commerciali e artigianali delle aree interne per gli anni 2020/2022 rispettivamente per € 20.360,00 (anno 2020) ed € 13.573,00 (per ciascun anno 2021 e 2022). I fondi di cui sopra sono stati stanziati dal governo in base al decreto del 24/09/2020 pubblicato in G.U. il 04/12/2020 e da utilizzare per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19. Si rende necessaria l'immediata pubblicazione del bando per l'attribuzione del contributo assegnato a fine anno 2020.

Stanziamiento del contributo erariale per la spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza "Intervento di riduzione del rischio idrogeologico lungo i torrenti nel territorio comunale per € 70.000,00". Il Comune risulta essere ammesso, come da graduatoria approvata con decreto interministeriale 31/08/2020 pubblicato sulla G.U. 220 del 04/09/2020, all'assegnazione di contributo in base all'art. 1 commi da 51 a 58, della legge 27/12/2019 n. 160. Sono state stanziare, da parte dello Stato, maggiori somme per lo scorrimento della graduatoria come da decreto legge 14/08/2020 e convertito in legge in data 13/10/2020 n. 126; il nostro Comune, compreso in tale graduatoria, ha dato conferma con manifestazione di interesse trasmessa entro il 31/10/2020, per accedere al contributo dell'anno 2020. Successivamente con decreto del 7/12/2020 la somma è stata confermata e interamente accreditata al Comune che deve procedere all'aggiudicazione dell'incarico per la progettazione, entro tre mesi.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato come da crono programmi.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Risultano attualmente in attesa di rendicontazione ed erogazione di saldo in quanto conclusi, i seguenti progetti di investimento riferiti ad anni precedenti:

- 1) Contributo del Mise per efficientamento energetico presso la scuola primaria e palestra per sostituzione impianti di riscaldamento esistenti
Lavori iniziati nel corso del 2019 e terminati € 50.000,00
- 2) Ordinanze per lavori di somma urgenza a seguito di danni alluvionali
Autunno 2019 n. 19 e 20 del 24/10/2019. Lavori eseguiti e finanziati
Rendicontati € 19.000,00
- 3) Ordinanze per lavori di somma urgenza a seguito di danni alluvionali
Autunno 2019 n. 23 e 24 del 27/11/2019. Importo reimputato al 2020
e interamente finanziato dalla Regione Piemonte . Lavori interamente
eseguiti e in attesa di rendicontazione € 71.700,00
- 4) Acquisto mezzo da adibire al trasporto scolastico con affidamento della fornitura
In data 29/07/2020. Il mezzo acquistato è stato messo in strada con l'inizio
della scuola a settembre 2020. Siamo in attesa, dopo aver rendicontato,
del saldo del contributo regionale € 48.678,00

Ricevuto l'esito dell'istruttoria svolta sulla nostra istanza di finanziamento con ammissione per i progetti da eseguire nel corso dell'anno 2021:

- 1) La legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 51 a 58 hanno previsto la possibilità di richiedere un contributo per la spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza delle scuole, edifici pubblici, patrimonio enti locali e strade. Abbiamo inoltrato richiesta per una progettazione pari a € 70.000,00 per la progettazione di interventi di riduzione rischio idrogeologico lungo i torrenti del territorio. Con decreto del Ministero dell'Interno del 31/08/2020 è stata pubblicata la graduatoria e il nostro comune era tra i Comuni ammessi per regolarità dei requisiti ma non finanziato per mancanza di fondi. Lo scorrimento della graduatoria ha incluso la nostra istanza tra i gli enti finanziati. Entro tre mesi, decorrenti dal 07/012/2020, occorre affidare l'incarico di progettazione, pena revoca del finanziamento
- 2) 2019 – PSR 2014/2020 del GAL GIAROLO LEADER sull'ambito tematico “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO” Nella nostra fattispecie la richiesta è stata inoltrata per la riqualificazione dell'Area Castello vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e l'importo del progetto pari a € 48.157,00 di cui l'80% potrebbe essere finanziato dalla Regione Piemonte e il 20% a carico dell'ente. In un primo momento l'opera era stata ammessa ma non finanziata per mancanza di fondi, ma nei giorni scorsi, a seguito di scorrimento della graduatoria, l'opera è stata finanziata. Con variazione al bilancio la Giunta, in via d'urgenza, ha deliberato di cofinanziare il progetto per un importo pari a € 9.631,00 a fronte di un contributo di € 38.526,00. L'ufficio tecnico ha ritenuto opportuno richiedere una proroga per l'affidamento dei lavori da effettuare entro il 30/06/2021.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti come di seguito elencati avviati nell'anno 2020:

- 3) Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti del contributo per interventi destinati a opere pubbliche art. 1 commi 29-37 legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 per l'importo di € 50.000,00 stanziato in bilancio per la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Tale contributo è stato confermato e verrà finanziato fino all'anno 2024; sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza cimitero comunale e strada Madonna del Lago e conclusi attualmente in fase di rendicontazione.

- 4) Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2020 in base all'art. 30 comma 14ter del decreto legge 30/04/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 per l'importo di € 11.597,90 stanziato in bilancio per la messa in sicurezza delle strade comunali; lavori eseguiti e saldati.
- 5) Con determinazione della Regione Piemonte n. 4303 del 17/12/2019, in base alla legge 54/75, è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi a contributo per interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Nel nostro caso l'opera finanziata è pari a € 10.000,00 stanziato in bilancio anno 2020 per il ripristino difesa spondale in centro abitato del Rio Garbagnola; lavori affidati ed eseguiti in fase di liquidazione.
- 6) Il Consorzio Bacino Imbrifero dello Scrivia provvederà al versamento dei sovracanonici arretrati e dell'anno 2019 per un importo di € 5.000,00 stanziati a bilancio nel titolo II in spese di investimento a salvaguardia del territorio montano, lavori affidati, impegnati per pavimentazione piazza della Chiesa, servizio igienico sala polifunzionale e illuminazione piazza della Chiesa.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti come di seguito elencati da avviare nell'anno 2021:

- 1) In base al decreto 11/11/2020 sono stati stanziati € 100.000,00 per opere di investimento destinati alla realizzazione di nuove opere pubbliche o per ampliamenti. L'amministrazione destinerà tale risorsa alla messa in sicurezza del patrimonio comunale.
- 2) L'ordinanza sindacale n. 9 del 07/10/2020 per lavori di somma urgenza, vengono finanziati dalla Regione Piemonte come da programma di interventi ai sensi della LR 38/78 per un importo pari € 12.200,00;
- 3) Con nota prot. 53167 del 28/10/2020 la Regione Piemonte ha finanziato lavori di ripristino deflusso Rio Garbagnola per danni alluvionali pari a € 40.000,00;
- 4) Il Ministero dell'Interno con comunicato del 01/02/2021 sul decreto del 29/01 u.s., l'assegnazione, ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, del contributo per messa in sicurezza strade comunali per € 81.300,81.
- 5) Il Consorzio Bacino Imbrifero dello Scrivia provvederà al versamento dei sovracanonici dell'anno 2020 per un importo di € 5.450,27 stanziati a bilancio nel titolo II in spese di investimento a salvaguardia del territorio montano.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Garbagna non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'elenco delle società possedute come da "allegato 1"

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019

L'avanzo di amministrazione presunto è illustrato nell' "allegato 2"

Garbagna, 13/02/2021

Il responsabile del servizio finanziario

(Canevaro Alessandra)



PARTECIPAZIONI

Il comune di Garbagna non ha né enti né organismi strumentali. Possiede le seguenti partecipazioni:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	codice ateco	Quota % partecipazione diretta
01210930069	Acquedotto Borbera Curone ABC srl Sostituita dal 19/07/2018 dall'AMIAS srl	Novi ligure	Società Responsabilità Limitata	E.36	Da 4.01% con ABC srl A 0,57 don AMIAS srl
021041400066	5 VALLI SERVIZI SRL	San Sebastiano Curone	Società Responsabilità Limitata	E38.11	2,56%
02021740069	SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPA – SIGLABILE IN SRT SPA	Bosco Marengo – Novi Ligure	Società per Azioni	E.38.32.3	0.4%
01741580060	CONSORZIO C.I.S.A	Tortona	Consorzio	Q.88.10.00	1.2%
00519540066	CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE-CSR	Bosco Marengo – Novi ligure	Consorzio	E.38	0,35%
01753480068	GIAROLO LEADER SRL	STAZZANO	Società Responsabilità Limitata	K.66.19.5.38	1,74%
02021850066	ASMT TORTONA SPA	TORTONA	Società per Azioni	M.70.1	0,007%
80004420065	ISRAL	ALESSANDRIA	Consorzio	R.91.01	0,34%

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	111.337,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	33.700,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.116.688,57
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	982.653,49
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	17.832,20
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	4.395,44
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	17.992,80
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	283.628,62
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	9.631,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	273.997,62

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
Parte accantonata (3)		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	46.562,11
-	Fondo anticipazioni liquidità (5)	12.353,26
-	Fondo perdite società partecipate (5)	226,22
-	Fondo contenzioso (5)	6.340,00
-	Altri accantonamenti (5)	6.305,99
	B) Totale parte accantonata	71.787,58
Parte vincolata		
-	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.702,38
-	Vincoli derivanti da trasferimenti	102.830,42
-	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2,10
-	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.626,54
-	Altri vincoli	1.155,26
	C) Totale parte vincolata	121.316,70
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	28.954,40
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	51.938,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020:		
Utilizzo quota vincolata		
-	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
-	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	90.360,00
-	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
-	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
-	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	90.360,00

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.